

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. omissis/2009 promossa da:

**CORRENTISTA**

- attore/i -

Contro

**BANCA**

- convenuto/i -

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale d'udienza del 06.07.2016.

PER PARTE ATTRICE:

"ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta:

1) dichiararsi l'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, principali ed anatocistici, nonché degli addebiti di commissione e di quelli conseguenti a distorta applicazione del le valute, effettuati dalla banca sul rapporto di conto corrente n. omissis per cui é causa e dovuti, invece, interessi debitori e creditori al tasso legale.

2) dichiararsi la nullità per inosservanza dell'obbligo di forma imposto dall'art. 117 n. I e 3 D.Lgs. n. 385/93 del rapporto di conto corrente n. 12010 e, per l'effetto, illegittimi tutti gli addebiti di interessi e competenze effettuati dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente.

3) subordinatamente dichiararsi illegittimi per la causale di cui alle premesse della citazione gli addebiti di interessi ultralegali , principali ed anatocistici , nonché gli addebiti di commissione e quelli conseguenti a di storta applicazione delle valute, effettuati dalla banca sul rapporto di conto corrente n. omissis per cui è causa e dovuti, invece, interessi debitori e creditori al tasso legale di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 385/93.

4) determinarsi, quindi, il giusto saldo finale dei predetti rapporti condannandosi la banca in persona del suo legale rappresentante, al pagamento ovvero la restituzione della somma che risulterà oltre interi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

5) con il favore di spese e competenze di causa".

PER PARTE CONVENUTA:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

"Voglia il Tribunale Ill.mo- respinta ogni avversa domanda ed eccezione-

Per le ragioni tutte in atti e comunque per quelle da ultimo illustrate nell'istanza datata 2 marzo 2016, depositata telematicamente il 4 marzo 2016, istanza da intendersi qui integralmente ritrascritta;

-in via preliminare, accertare che il preteso diritto dell'attrice di vedersi restituire le somme corrisposte alla banca convenuta è caduto in prescrizione, quantomeno per tutte le operazioni compiute anteriormente al 05.05.1999, per le ragioni tutte di cui alle osservazioni alla CTU del 25 marzo 2011 formulate dal ctp dottor omissis, nonché per le ragioni di cui alle successive relazioni corredate da prospetti redatti dal Dott. omissis allegate alla prima istanza di remissione in istruttoria in data 10 gennaio 2013 e, infine, alla seconda istanza di remissione in istruttoria in data 2 marzo 2016 e, per l'effetto, respingere in parte quale relative domande attoree;

-in via principale, respingere tutte le domande attoree, mandando assolta al da ogni pretesa avversaria;

- in via subordinata, pronunciare la compensazione del preteso credito dell'attrice con il credito vantato dall'esponente in dipendenza della violazione, da parte della stessa attrice, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti in questione, nella misura da determinarsi in corso di causa o, comunque, da liquidarsi in via equi tati va dal Giudice.

-IN VIA ISTRUTTORIA, qualora si ritenesse di demandare anche alla verifica di CTU l'individuazione delle rimesse solutorie, già effettuata dal consulente tecnico di parte dott. omissis, come da elaborati prodotti in atti, disporre che la causa sia rimessa in istruttoria con richiamo del c.t.u. al quale dovrà essere conferito quesito integrativo volto alla individuazione delle rimesse solutorie e delle competenze addebitate, con ricalcolo in applicazione dei principi del la Sentenza Cassazione Sezioni Unite numero 24418/10 ai fini dell'accertamento della irripetibilità di tutte le competenze passive addebitate dalla banca convenuta prima del 5 maggio 1999 , tenendo altresì conto degli affidamenti risultanti dal la documentazione in atti, come indicati anche dallo stesso consulente tecnico di parte, negli elaborati datati 16 dicembre 2015 allegati alla memoria datata 2 marzo 2016 e comunque di tutta la documentazione in atti di smessa"

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con citazione notificata in data 28.05.2009, il correntista, ha agito in giudizio esponendo di avere aperto presso la filiale omissis di Voghera il conto corrente di corrispondenza n. omissis, in data imprecisata ma antecedente il dicembre 1990, estinto il 06.10.1999, e il conto corrente n. omissis, nel giugno 1994, estinto il 31.06.2002.

Sul presupposto che, in entrambi i casi, nessun contratto venne stipulato tra le parti, ha chiesto di accertare,

(a) quanto al primo conto corrente, l'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, principali e anatocistici, di commissione e di distorta applicazione delle valute e,

(b) quanto al secondo, la nullità per inosservanza dell'obbligo di forma scritta ex art. 117 TUB ovvero, in subordine, l'illegittimità degli addebiti di interessi ultralegali, principali e anatocistici, di commissione e di distorta applicazione delle valute, nonché

(c) di condannare la banca previa determinazione del giusto saldo finale, alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La Banca ha eccepito la prescrizione del diritto azionato e ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, deducendo l'esistenza del contratto di apertura del conto corrente n. omissis, la non operatività dell'obbligo di forma scritta in relazione al conto corrente n. omissis, la tacita approvazione degli estratti conto periodici inviati alla correntista, la pubblicizzazione di ogni variazione di tasso in Gazzetta Ufficiale e nei locali della banca, la legittimità della capitalizzazione applicata e comunque la validità della relativa clausola a partire dall'01.07.2001, la non ripetibilità dei pagamenti a tale titolo eseguiti, nonché la violazione, da parte della società, dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell'esecuzione dei contratti in questione, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la compensazione delle credito eventualmente vantato dalla controparte con il controcredito derivante da responsabilità contrattuale.

La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU contabile e, a seguito dell'accorpamento del Tribunale di Voghera a quello di Pavia, è stata assegnata alla scrivente.

Respinte le istanze di rimessione in istruttoria e precisate le conclusioni come in epigrafe, scaduti i termini ex art. 190 c.p.c. è stata emessa la presente sentenza.

Per comodità espositiva, di seguito vengono affrontate le questioni volta a volta rilevanti in relazione ai singoli rapporti di conto corrente, eventualmente richiamandole se già esaminate.

#### **a) Sul conto corrente di corrispondenza n. omissis.**

E' pacifico che il conto in esame è stato aperto e chiuso nelle date indicate dalla società attrice (ante dicembre 1990/6.10.1999): si tratta pertanto di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154/1992 - poi recepito nell'art. 117 D.lgs. 385193 (TUB) - che non richiede, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 17090/2008).

Ciò non toglie che l'esistenza di una pattuizione scritta, riepilogativa delle condizioni economiche e contrattuali da applicare al futuro rapporto, mantiene una cruciale importanza ai fini della verifica della legittimità degli addebiti eseguiti dalla banca.

Ed infatti, in assenza di tale tipo di pattuizione, il saldo del conto corrente va depurato:

-dagli interessi ultralegali, che sono dovuti soltanto se determinati per iscritto, riportandoli alla misura legale (art. 1284, comma 3, c.c.; non trova invece applicazione lo speciale tasso di interesse sostitutivo stabilito dall'art. 117, comma 7, TUB - neppure per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (1.01.1994) - che disciplina l'ipotesi (diversa) di nullità della clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse (comma 6), e quindi presuppone che una qualche clausola sia stata pattuita;

-da tutti gli altri addebiti (per commissione massimo scoperto, giorni valuta, etc.), che non risultano previamente concordati.

Con riguardo alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi applicata, la mancanza di forma scritta della relativa clausola rimane irrilevante, posto che essa configura una pratica anatocistica vietata, perché contraria all'art. 1283 c.c., quantomeno fino all'01.07.2000 (Cass. S.U. 21095/2004 e 24418/2010).

Nel caso che occupa, il rapporto è stato estinto il 06.10.1999.

Tra le varie ricostruzioni contabili offerte dal CTU (p. 7), va allora prescelta quella individuabile come "*prima ipotesi parte attrice*" (tasso legale - cap semplice - no cms): nonostante la sinteticità della descrizione possa trarre in errore, dalla narrativa dell'elaborato peritale si comprende che tale

soluzione è stata elaborata applicando il "tasso legale, in assenza di capitalizzazione e di addebiti di commissioni" (p. 5), tanto che la stessa banca la ritiene soddisfattiva della propria pretesa.

La Banca viene quindi condannata a restituire alla società attrice la somma di lire 287.906.827,00 (pari a euro 148.691,46), a cui si aggiungono gli interessi al tasso legale dalla data della domanda, non sussistendo prova della mala fede della banca. Trattandosi di restituzione di somme, non è dovuta la rivalutazione monetaria.

La quantificazione non tiene conto dell'eccezione di prescrizione dell'istituto, che non può essere accolta.

E' vero che, come osserva la Banca in corso di causa sono intervenuti in punto di decorrenza del termine prescrizione da una serie di mutamenti legislativi e giurisprudenziali dalla portata tutt'altro che trascurabile.

Attraverso i principi enunciati da Cass. S.U. 24418/2010 rimessi in discussione dall'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni con L 10/2011 (c.d. Milleproroghe), e dichiarato incostituzionale da C. Cost. 78/2012 — si è giunti, in sostanza, a individuare l'esistenza di due differenti *dies a quo* della prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito, uno per i versamenti con funzione solutoria (extrafido o senza fido, ovvero in caso di sconfinamenti sporadici) e uno per i versamenti con funzione ripristinatoria (intrafido):.

Secondo il noto e condivisibile ragionamento, la data del pagamento - da cui decorre la prescrizione decennale della ripetizione - coincide, nel primo caso, con quella dei singoli versamenti e, nel secondo, con quella di chiusura del conto, superando così in maniera verosimilmente definitiva quel diverso orientamento che individuava il *dies a quo* nel momento dell'accreditamento a favore della banca delle singole somme non dovute (tra le altre, Cass. 4389/1999).

E' poi comprensibile che, nei giudizi in corso all'epoca della pronuncia, possa essere sorta l'esigenza di adeguarsi alla soluzione adottata dalle S.U. - sebbene, invero, essa non rappresenti una novità assoluta in materia - e quindi di rimettere la causa in istruttoria al fine di procedere a nuovo conteggio nel senso indicato.

Ovviamente, però, una simile rettifica può considerarsi ammissibile purché la relativa eccezione sia stata correttamente e tempestivamente riformulata.

Nella specie, invece, è successo che la Banca

-in comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che, sui conti correnti oggetto di causa, il correntista "ottenne la concessione di affidamenti, come ci si riserva di provare all'occorrenza" (p. 13);

-preso atto della dichiarazione di incostituzionalità in parte qua del c.d. decreto Milleproroghe, con la prima istanza di remissione in istruttoria del 21.01.2013, ha chiesto il riconteggio del saldo finale assumendo "l'inesistenza di qualsiasi affidamento sui c/c, mancandone la prova contrattuale in atti di causa" [p. 2], dal che ha dedotto - col supporto di una nuova perizia di parte - la natura solutoria di tutte le rimesse effettuate ante 05.05.1999;

-soltanto con la seconda istanza di remissione in istruttoria del 4.03.2016, ha prodotto nuovi e diversi conteggi di parte, che raggiungono analogo risultato, dando per presupposta l'esistenza di affidamenti collegati a entrambi i conti correnti, il cui ammontare sarebbe determinabile sulla base della documentazione in atti [p. 15].

Che il conto in esame risultasse affidato è circostanza che emerge inequivocabilmente da una serie di elementi - tra cui la tolleranza, per anni, di costanti (e consistenti) saldi passivi senza richiesta di rientro, nonché l'addebito contabile di voci quali "spese gestione fido", "spese revisione fido", "commissione massimo scoperto" ovvero ancora "tasso entrofido" e "tasso extrafido" - e che infine è stata definitivamente riconosciuta dalla banca, dopo averla originariamente ammessa e poi negata.

Senonché l'esistenza di un limite a tali affidamenti costituisce un fatto estintivo, in tutto o in parte, del diritto avversario, il quale, come tale, avrebbe dovuto essere provato - e, prima ancora, allegato - se non entro i termini ordinari di maturazione delle barriere assertive e istruttorie, nella prima difesa utile svolta dopo che tale fatto, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale nel frattempo intervenuta, è divenuto rilevante, ossia nella prima istanza di remissione in istruttoria del 21.01.2013, tanto più che l'istituto di credito, che tali affidamenti ha concesso, già all'epoca si trovava nella condizione di poterne indicare l'ammontare con relativa facilità.

Ammetterne, a distanza di oltre tre anni (cfr. istanza di remissione in istruttoria del 2/4.03.2016), la deduzione (e, poi, eventualmente la prova) significherebbe invece dare ingresso, nel giudizio, a un fatto nuovo, permettendo alla parte di valersene *secundum eventum litis* al di là di qualsiasi preclusione processuale.

Il limite degli affidamenti accordati va quindi individuato nel massimo scoperto "di fatto" consentito dalla banca, cosicché ogni rimessa intervenuta nel corso di un siffatto rapporto non può che avere funzione ripristinatoria della provvista.

Pertanto, si conferma la condanna della banca al pagamento della somma indicata.

#### **b) Sul conto corrente n. omissis.**

E' pacifico che il conto in esame è stato aperto e chiuso nelle date indicate dalla società attrice (giugno 1994/31.05.2002): si tratta pertanto di un rapporto contrattuale sorto nel vigore dell'art. 117 TUB (1.01.1994), disposizione che espressamente prevede che "*i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*" (comma 1) e che "*nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo*" (comma 3).

Sulla scorta di una serie di recenti arresti di legittimità - che, prendendo le mosse da Cass. 5919/2016, giungono ad affermare che "*la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta "ad substantiam"*" (Cass. 8396/2016, in senso analogo Cass. 7068/2016 e Cass. 10331/2016) - ritiene che il modulo monofirma datato 27.06.1994, prodotto dalla banca con la comparsa di costituzione e risposta (doc. 2 conve.), sia inidoneo ad assolvere validamente alla forma scritta richiesta, trattandosi di dichiarazione unilaterale rilasciata dal correntista *ex post*, cioè a rapporto costituito (conclus., p. 6), con conseguente diritto a ripetere gli interessi (principali e anatocistici) e le spese a qualunque titolo addebitate su detto conto.

Senonché le conclusioni raggiunte dalla società attrice e dalle pronunce citate - maturate in relazione alla validità di contratti di intermediazione finanziaria ma, stante la sostanziale sovrapposibilità della lettera del primo comma dell'art. 117 TUB e dell'art. 23 D.lgs. 58/1998 ("*i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*"), verosimilmente estendibili anche alla diversa figura del contratto di conto corrente - francamente non convincono.

Sul punto, maggiormente condivisibili appaiono invece le considerazioni, che si richiamano, svolte da C. App. Venezia del 15.06.2016, n. 13 77, secondo la quale "*Pur prendendo atto della pronunce richiamate in comparsa conclusionale dall'appellante in ordine alla nullità per carenza di sottoscrizione da parte della banca del contratto-quadro dalla stessa prodotto in causa (si tratta di*

*Cass. 5919/16 e 7068/16) e delle altre decisioni pure assunte dal giudice di legittimità in materia (Cass.10331/2016; 8396/2016; 8395/2016), pare alla corte che la questione meriti un approfondimento. E' la stessa corte, del resto, nella sua più recente decisione (Cass. 10331/2016), nonostante dichiararsi di aderire di volere aderire all'interpretazione accreditata da Cass. 5919/2016, a sottolineare che la "la predisposizione del contratto ad opera dell'intermediario finanziario e la teorica delle c.d. formalità di protezione possano indurre ad ulteriori riflessioni sul punto". Non si tratta di riesumare le argomentazioni svolte dalla sentenza della S. Corte (Cass. 4564/2012) che il filone interpretativo inaugurato con la decisione n. 5919/2016 ha ritenuto dichiaratamente non condivisibili, ma di apprezzare la specificità della nullità di protezione a legittimazione riservata rispetto alla figura generale di nullità del codice civile"*

E, in effetti, non si può trascurare che la legittimazione generale all'azione di nullità (art. 1421 c.c.) qualifica la previsione di una determinata forma in termini di indispensabilità, tanto da determinare la radicale invalidità della volontà negoziale, da chiunque rilevabile in ogni tempo (art. 1422 c.c.), se manifestata in altro modo: con riferimento a determinati negozi, il legislatore pertanto richiede che, per esigenze superindividuali di certezza dei traffici giuridici e/o connesse anche al sistema pubblicitario, la volontà delle parti, per essere tutelata dall'ordinamento, possa essere espressa soltanto in forma scritta.

Quando invece la legittimazione ad agire per fare valere la nullità formale spetti a una sola parte, si deve ritenere che essa non sia un requisito indefettibile di validità della sottostante manifestazione di volontà dettato da preminenti esigenze pubblicistiche, come dimostra il fatto che, in assenza di iniziativa del soggetto legittimato, quella manifestazione di volontà, pur non tradottasi nella forma stabilita dal legislatore, è comunque idonea a produrre ogni effetto e non può essere caducata né a iniziativa di terzi né su rilievo del giudice (Cass. S.U. 26242/2016).

Tale tipo di nullità - a cui appartengono, tra le altre, quelle previste dagli artt. 127 TUB ("*le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente*") e 23, comma 3, TUF ("*nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente*") - trova allora la sua giustificazione, e il suo limite di operatività, nella protezione del contraente, ritenuto dal legislatore bisognoso di tutela in ragione della sua posizione di soggetto non dotato di particolari cognizioni tecniche, a fronte di una controparte professionalmente dedita allo svolgimento di determinate attività (gestione del risparmio, collocazione di strumenti finanziari, etc.): in sostanza, la funzione della previsione di tale nullità va principalmente rinvenuta nell'esigenza di assicurare al cliente un'adeguata informazione, permettendogli, attraverso la formalizzazione scritta dei suoi diritti e degli obblighi della controparte, di avere un termine chiaro e indiscutibile di riferimento idoneo a colmare quell'asimmetria informativa che connota siffatti rapporti contrattuali.

Se è dunque questa la ratio sottesa all'art. 117 TUB - che quindi va inteso nel senso che è il contratto, da intendersi quale sommatoria delle condizioni economiche e contrattuali che lo regolano, a dovere essere "redatto in forma scritta", proprio al fine di consentire al contraente ritenuto debole di esaminarlo con attenzione - l'eccezione del cliente circa la mancata sottoscrizione della banca rischia di trasformare tale specifico presidio, posto a tutela della chiarezza e della trasparenza della pattuizione, in un formalistico strumento per conseguire risultati del tutto esorbitanti rispetto allo scopo della norma, qualora il contratto possa ritenersi concluso.

Fatto che, nel caso che occupa, si considera avvenuto mediante la sottoscrizione, da parte del correntista, del doc. 2 conve., che non consiste in una mera dichiarazione con la quale si dà atto dell'intervenuta stipula del contratto di conto corrente (materialmente aperto, con saldo "zero", il 30.06.1994), bensì il contratto di conto corrente vero e proprio, come si evince dalle espressioni ivi contenute ("*in relazione all'apertura del c/c a noi intestato, Vi confermiamo di avere preso nota delle condizioni che regolano il conto stesso, condizioni che accettiamo e pienamente sottoscriviamo*"; "*in relazione al conto corrente a noi intestato, Vi confermiamo, anche con riferimento all'art. 19, 2° comma, delle condizioni generali che disciplinano detto contratto, di*

*Sentenza, Tribunale di Pavia, Dott.ssa Mariaelena Cunati, 27 dicembre 2016, n. 226*

*avere preso nota delle norme di seguito riportate, che regolano i servizi di incasso o accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero, norme che accettiamo e pienamente sottoscriviamo"; "dichiariamo che un esemplare delle citate "NORME" ci è stato da Voi consegnato") e dalla specifica approvazione di alcune clausole ex artt. 1341, comma 2, c.c.*

Né vi è necessità di prova dell'ulteriore approvazione da parte dell'istituto di credito, la cui volontà negoziale è già espressa nel documento dalla medesima predisposto secondo la modulistica all'epoca utilizzata (in questo senso, Trib. Padova, ord. 14.11.2016; Trib. Avellino 25.07.2016; Trib. Napoli n. 7378 del 13.06.2016; Trib. Napoli 2.01.2015; Trib. Napoli n. 8647/2015; Trib. Mantova 16.02.2015; Trib. Milano 142 68/2013; App. Torino 595/2012), perfezionandosi l'accordo nel momento in cui il soggetto proponente (la banca) ha notizia dell'accettazione.

Non ravvisandosi la dedotta nullità dell'intero contratto, occorre verificare la validità delle singole clausole in esso contenute.

I tassi di interesse convenzionali, nonché le spese per giorni valuta, risultano correttamente pattuiti nelle condizioni contrattuali e numericamente indicati in quelle economiche, e come tali vanno applicati.

Lo stesso non può dirsi relativamente alle pattuizioni concernenti:

-la capitalizzazione periodica degli interessi (semestrale per quelli debitori e trimestrale per quelli creditori) (art. 7), da considerarsi illegittima sia per il periodo antecedente all'01.07.2000 (in proposito, si rimanda al punto a) sia per quello successivo, atteso che il necessario adeguamento della corrispondente clausola alle condizioni imposte dalla delibera CICR 09.02.2000 - reciprocità, pari periodicità e approvazione scritta - non è mai avvenuto, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione unilaterale delle nuove modalità di capitalizzazione, da parte della banca, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 5 conve.), trattandosi di modifica peggiorativa;

-la commissione di massimo scoperto, che si ritiene indeterminata per non essere specificamente individuati tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, periodicità dell'addebito e base di calcolo), posto che così come indicata - "aliquota 0,125", "giorni non consecutivi superiori a 3" - non permette di comprendere se essa verrà applicata a tutto lo "scoperto", sia esso rientrante o meno nell'affidamento, ovvero solo agli sconfinamenti ovvero, ancora, al solo affidamento.

Su queste premesse, il saldo finale del conto corrente in esame va ricalcolato applicando i criteri "tasso convenzionale - no capitalizzazione - no cms".

Non osta al riconteggio il fatto che tale soluzione non corrisponda ad alcuna delle ricostruzioni contabili eseguite dal CTU, in quanto:

-sebbene l'anatocismo trimestrale, conformemente al quesito assegnato, sia stata eliminata fino al 30.06.2000 (CTU, p. 6), a far tempo da tale data il conto corrente è rimasto attivo fino alla chiusura avvenuta il 31.05.2002 (CTU, all. "c/c 12010, nessuna capitalizzazione, tasso convenzionale");

-l'ammontare delle somme addebitate per commissioni massimo scoperto è stato comunque calcolato in lire. 43.356.030,00, pari a € 22.391,52 (CTU, all. "c/c 12010, nessuna capitalizzazione, tasso convenzionale").

Pertanto, partendo dall'opzione "tasso convenzionale -art. 1194 c.c."- che applica il tasso pattuito, eliminando la capitalizzazione - il ricalcolo del saldo finale viene eseguito utilizzando le seguenti voci:

"eliminazione interessi addebitati in origine" (lire. 172.633.648,00, pari a € 86.157,84) più "eliminazione della CMS (lire. 43.356.030,00, pari a € 22.391,52) meno "addebito interessi ricalcolati" (lire. 154.495.866,00, pari a € 79.790,46), per un totale di € 28.758,90, che la banca viene condannata a restituire alla società attrice, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo utilizzando i parametri medi ex D.M. 55/2014 in base al valore reale della controversia (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e all'attività processuale, effettivamente svolta, che comunque corrisponde a quella liquidabile per causa di valore indeterminabile di complessità alta, non ravvisandosi invece la particolare importanza dedotta nella nota depositata.

Ad esse vanno aggiunte spese per euro 367,75.

Le spese di CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico della banca convenuta.

### **P.Q.M**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA illegittimi gli addebiti per interessi ultralegali, principali e anatocistici, per commissioni e spese valuta eseguiti dalla banca sul conto corrente n. omissis, intestato al correntista

DICHIARA illegittimi gli addebiti per interessi anatocistici e per commissioni massimo scoperto eseguiti dalla banca sul conto corrente n. omissis, intestato al correntista

RESPINGE le restanti domande formulate dal correntista nei confronti della banca e, per l'effetto,

CONDANNA la banca a restituire alla società le somme di:

-€ 148.691,46, a titolo di saldo finale ricalcolato del conto corrente n. omissis;

-€ 28.758,90, a titolo di saldo finale ricalcolato del conto corrente n. omissis;

CONDANNA la banca a rimborsare al correntista le spese di lite, che si liquidano in € 367,75 per esborsi euro 13.430,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfetarie nella misura del 15%;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico della banca.

Pavia, 22 dicembre 2016

**Il Giudice  
Mariaelena Cunati**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*